



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare gli articoli 7-bis, comma 2, e 25;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 14 novembre 2018, acquisita in pari data con protocollo 25634/DVA, relativa al "progetto di un impianto eolico denominato "Selinus" di potenza pari a 39,6 MW e opere di connessione, da realizzare nei Comuni di Partanna e di Castelvetro (TP)", presentata dalla ex E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.;

VISTA la nota del 14.11.2019, acquisita in pari data con prot. n. DVA/29864, con cui la ex E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale in RWE Renewables Italia S.r.l.;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 6 dicembre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, lettera b) – "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sottoposte, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto, a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale;

CONSIDERATO che l'intervento non ricade all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 349, né all'interno di siti della rete Natura 2000;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 7 marzo 2019, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 3045/DVA del 07 febbraio 2019;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 4 aprile 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che:

- a) il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori tripala, ciascuno di potenza nominale pari a 4,4 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW;
- b) l'intervento è ubicato nella Regione Sicilia, in provincia di Trapani e interessa i Comuni di Partanna e Castelvetro.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono pervenute osservazioni del pubblico di cui la Commissione tecnica VIA VAS ha tenuto conto nel parere di competenza;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3041 del 14 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS limitato agli aerogeneratori identificati con le sigle PESE 01, PESE 02, PESE 03, PESE 04, PESE 07 e PESE 09 ed opere connesse, con l'esclusione degli aerogeneratori identificati con le sigle PESE 05, PESE 06 e PESE 08 ed opere connesse;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 1358 del 14 gennaio 2020, con il quale detto Ministero impone come condizione la non realizzazione di n. 3 aerogeneratori, nello specifico quelli identificati con le sigle PESE 05, PESE 06 e PESE 08;

ACQUISITO il parere n. 3305 del 17 aprile 2020 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha fornito chiarimenti in merito a quanto riportato nel parere n. 3041 del 14 giugno 2019 relativamente ai piani di utilizzo terre e rocce da scavo ed ha sostituito la prescrizione del detto parere che recita: *"il proponente, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare richiesta di autorizzazione redatto secondo le specifiche del DPR 120/2017"* con la seguente: *"il proponente, prima dell'avvio dei lavori, dovrà trasmettere al MATTM ed all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017"*;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Sicilia;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3041 del 14 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 30 pagine;
- b) il parere integrativo n. 3305 del 17 aprile 2020 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, fornisce chiarimenti a quanto riportato nel

- parere n. 3041 del 14 giugno 2019 relativamente ai piani di utilizzo terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017, composto da 8 pagine;
- c) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota prot. 1358 del 14 gennaio 2020, costituito da n. 7 pagine;

CONSIDERATO che:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, sul progetto di "impianto eolico denominato "Selinus" di potenza pari a 39,6 MW e opere di connessione, da realizzare nei Comuni di Partanna e di Castelvetro (TP)" ubicato nella Regione Sicilia, come risultante sulla base dei pareri prot. n. 3041 del 14 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prot. N. 1358 del 14 gennaio 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, presentata dalla RWE Renewables Italia S.r.l. con sede legale a Roma – via A. Doria 41/G.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3041 del 14 giugno 2019 come modificate con parere n. 3305 del 17 aprile 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 1358 del 14 gennaio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel suo parere.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non concludano le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla RWE Renewables Italia S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Sicilia, alla Provincia di Trapani, ai Comuni di Partanna e Castelvetro nonch  all'ARPA Sicilia.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto dovr  essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorso il quale, fatta salva la facolt  di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovr  essere reiterata.

3. Il presente decreto   reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attivit  culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini